

**COMUNE DI OTTOBIANO  
PROVINCIA DI PAVIA**

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. **9**

in data: **29.06.2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 - CARNIA SERAFINO	Presente	8 - TOSI PAOLO	Presente
2 - PASIN VALERIA	Presente	9 - RE ANDREA GUERINO	Presente
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - BACCHETTA MARA	Presente
4 - CERESA ROBERTO	Presente	11 - VILLANI MARTA	Assente
5 - MAFFIOLI TERESIO	Assente	12 -	
6 - GRILLO MARIA CATIA	Presente	13 -	
7 - VAGNATO MARCO	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Mariano Cingolani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Vista

la necessità di disciplinare l'utilizzo delle telecamere installate sul territorio Comunale mediante un regolamento;

### Preso Atto:

- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventa definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, come già detto, entro il 25 maggio 2018, l'applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco;

### Rilevato:

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;
- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

**Constatato** che il Garante garantisce, in particolare, un livello elevato di tutela di diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei Dati Personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dell'interessato;

**Considerato** che il Garante precisa che un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

- 1) Protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici,

alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti nel quadro delle competenze attribuite dalla Legge;

- 2) Protezione della proprietà;
- 3) Rilevazione, prevenzione controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- 4) Acquisizione di prove;

**Visti** i seguenti provvedimenti:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;

**Considerato** che a seguito dell'emanazione del suindicato provvedimento il Corpo di Polizia Locale ha provveduto alla redazione di un nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Visto** l'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

**Visto** il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza predisposto a seguito dell'adozione del provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza;
2. di pubblicare copia del nuovo regolamento all'albo pretorio e nella sezione trasparenza del sito istituzionale;

**Stante** l'urgenza, con separata votazione il Consiglio Comunale con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti dichiara l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
F.to Bruno Claudio Rigoni**

---

Delibera di C.C. n. 9 del 29.06.2020

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Carnia Serafino

**IL SEGREATARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Mariano Cingolani

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.06.2020 al 15.07.2020 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, \_\_30.06.2020 \_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Mariano Cingolani**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (29.06.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, \_\_29.06.2020 \_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Mariano Cingolani**

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**  
**Addì 30.06.2020**

**Il Responsabile Servizio Amministrativo**  
**Tacconi Gisella Teresa**

---



COMUNE DI OTTOBIANO  
(Provincia di PAVIA)

REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI  
DI VIDEOSORVEGLIANZA  
CITTADINA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.06.2020

Sommario	
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 – finalità del trattamento .....	3
Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza .....	5
CAPO II –SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza.....	6
Articolo 5 – centrale di controllo .....	6
Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza.....	8
Articolo 7 – conservazione dei dati personali .....	8
Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria .....	9
CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	9
Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza .....	9
Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati.....	10
CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI.....	11
Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico .....	11
Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada .....	11
Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell’amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici.....	12
Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti .....	12
CAPO V - DIRITTI DELL’INTERESSATO .....	12
Articolo 15 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa .....	12
Articolo 16 – accesso alle immagini e riprese video .....	13
Articolo 17 - cessazione del trattamento dei dati personali .....	13
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	13

## *CAPO I - PRINCIPI GENERALI*

### *Articolo 1 - oggetto del regolamento*

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale ed all'interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali (case di riposo, biblioteche, musei, impianti sportivi, scuole, ...) anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. In particolare il presente regolamento:
  - a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
  - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
  - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.
3. L'elenco dei siti da controllare e l'individuazione della posizione delle telecamere è contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante al presente Regolamento.
4. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico ivi comprese le aree demaniali, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree e fabbricati di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
5. Compete alla giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.
6. Compete altresì alla giunta comunale la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate ed allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.
7. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
8. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'ente dal presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

### *Articolo 2 – finalità del trattamento*

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la polizia locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici/luoghi pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.



2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;
- b) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali;
- c) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
- f) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
- g) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazione critiche causate da esondazioni od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
- h) prevenzione e controllo degli incendi;
- i) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della polizia locale;
- l) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
- m) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
- n) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano di emergenza comunale;
- o) rilevare le vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
- p) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
- q) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line;
- r) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;
- s) controllare gli accessi veicolari alla struttura dell'Ente;
- t) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- u) tutelare gli utenti dei servizi dell'Ente;
- v) tutelare il personale, a qualunque titolo, operante all'interno delle strutture dell'Ente;
- z) rilevazione accessi e presenze del personale dell'Ente;
- aa) diffusione riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale;
- ab) esigenze organizzative e produttive dell'Ente (sui luoghi di lavoro);
- ac) sicurezza del lavoro (sui luoghi di lavoro);
- ad) tutela del patrimonio dell'Ente (sui luoghi di lavoro).

3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro

dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della polizia locale. È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

### *Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza*

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il soggetto responsabile del sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento. È possibile la designazione di più soggetti in relazione alle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza.
2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che la normativa assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati.
4. Il responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:
  - a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati;
  - c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  - d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
  - e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
  - f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
  - g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
  - h) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
  - h) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandoli senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  - i) adotta ogni misura, anche organizzativa, necessaria a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza.

## CAPO II –SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

### *Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza*

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.
2. Il sistema di videosorveglianza può prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell'osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.
3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa allegati al presente regolamento. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
4. Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato.
5. È consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:
  - a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal comando di polizia locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;
  - b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori della polizia locale.
6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione.
7. In relazione all'utilizzo e gestione dei dispositivi di cui alle precedenti lettere a), trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il comando di polizia locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori di polizia locale che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capopattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

### *Articolo 5 – centrale di controllo*

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del comando di polizia locale. In ragione delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza, possono essere istituite più centrali di controllo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e

verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati su monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo.

2. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la centrale di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.

3. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità.

4. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.

5. L'accesso alla centrale di controllo, con accesso al sistema di videosorveglianza, è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 del presente regolamento nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati. L'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata a soggetti aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

6. L'accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del comando di polizia locale all'uopo incaricato ed alle persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte loro, in particolare assicurandosi che i soggetti preposti alle operazioni tecniche possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche.

7. Il sistema è configurato in maniera tale che il Sindaco o suo delegato, il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza ed i soggetti dal medesimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini. Il sistema deve assicurare che:

a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.

b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;

c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;

d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;

e) l'estrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

8. In ogni caso, tutti gli accessi alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di controllo, nel quale sono riportati:

a) la data e l'ora d'accesso;

b) l'identificazione del soggetto autorizzato;

- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

9. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno od esterno all'ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology". Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

10. In virtù di apposita convenzione, il Comune può consentire alle forze dell'ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze la convenzione disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni.

#### *Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza*

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la visione del flusso di dati trasmesso alla centrale di controllo, in sincronia con la ripresa.

2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati.

3. È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitano di essere verificate nell'immediatezza;
- c) nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.

4. Spetta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 stabilire quando sia da ritenersi ammessa la registrazione e la visione in tempo differito delle immagini e riprese.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 16, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

6. L'estrapolazione e la duplicazione delle immagini deve sempre risultare da una specifica traccia informatica, oltre che essere documentata con atto scritto.

7. È fatto divieto di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

#### *Articolo 7 – conservazione dei dati personali*

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo, comunque, non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione, sulla base degli indirizzi espressi dal responsabile del sistema di

videosorveglianza di cui all'articolo 3, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti. I dati personali registrati all'interno degli immobili pubblici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dalla rilevazione. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti delle Autorità di controllo, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. In tal caso i relativi supporti (DVD od altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 e dai soggetti dal medesimo espressamente autorizzati.

3. Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

#### *Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria*

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di polizia.

4. Nel caso di cui al comma precedente gli Organi di polizia che nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni ad esse collegate che fossero contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3. E' fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

### *CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA*

#### *Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza*

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un “centro” unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell’attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

3. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l’utilizzo delle registrazioni video dell’impianto di videosorveglianza.

#### *Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati*

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all’estensione ed all’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l’acquisto diretto e la concessione in uso al Comune della strumentazione utile ad integrare l’impianto esistente. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi.

2. Il Comune, accetta la cessione d’uso dei dispositivi e degli accessori solo se abbia preventivamente valutato con esito positivo l’idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con il sistema comunale.

3. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovrà essere fornita “chiavi in mano”, ovvero installata e comprensiva del collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza comunale e di quant’altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.

4. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing, ...) così come di suddivisione della spesa potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.

5. In accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza ai sensi del presente articolo, possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.

6. La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d’immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del comando di polizia locale, alla quale è demandata altresì l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo.

7. Il responsabile della gestione del sistema di cui all’articolo 3 dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di

particolari siti in maniera elettronica, (c.d. “Privacy Zone”, come finestre di abitazioni, farmacie, luoghi di cura ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.

8. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato od altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d’obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l’impianto comunale, che sorvegli l’ingresso e l’uscita della strada. Si applicano in tale caso le disposizioni di cui al presente articolo.

#### *CAPO IV – PARTICOLARI TRATTAMENTI*

##### *Articolo 11 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico*

1. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all’articolo 3 valuta caso per caso, quando si tratti di siti temporanei, se l’informativa di cui all’articolo 16 possa essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.

2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l’anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

##### *Articolo 12 - rilevazione di violazioni al codice della strada*

1. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

2. In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010:

a) gli impianti elettronici di rilevamento circoscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto. A tal fine sarà data informazione al soggetto interessato della detenzione agli atti delle immagini (o delle riprese video) utilizzate per l'accertamento della violazione;

d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio all'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;



f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

3. In presenza di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e s.m.i.

4. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l'obbligo informazione di cui all'articolo 16 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

### *Articolo 13 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici*

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà vietato, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. I dirigenti scolastici dovranno fornire alla polizia municipale, entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.

3. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

4. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

### *Articolo 14 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti*

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

## *CAPO V - DIRITTI DELL'INTERESSATO*

### *Articolo 15 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa*

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti

informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale. Rende altresì nota la circostanza relativa al fatto che il sistema di videosorveglianza comunale faccia parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.

2. Nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica permanente realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dalle Autorità di controllo.

3. il Comune rende nota agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e periodico aggiornamento, la localizzazione delle videocamere fisse, nonché i siti di possibile installazione di postazioni mobili.

#### *Articolo 16 – accesso alle immagini e riprese video*

1. Per accedere ai dati ed alle immagini che lo riguardano l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità.

2. L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente, al più tardi entro 15 giorni dalla richiesta; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. L'accesso alle riprese da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi. Ove non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 (o suo delegato) avvisa prontamente il richiedente della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine di cui al precedente articolo 7 al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire al Comune prima dello scadere del termine di conservazione predetto.

5. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al presente articolo, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 (o suo delegato), dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

6. All'interessato è inoltre riconosciuto e garantito l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge, da esercitarsi con le modalità ivi previste.

#### *Articolo 17 - cessazione del trattamento dei dati personali*

In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

### *CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI*

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

1. Informativa di Videosorveglianza
2. Istanza di accesso al sistema
3. Istanza di privati a collegarsi alla videosorveglianza cittadina
4. Telecamere fisse
5. Telecamere mobili



**COMUNE DI OTTOBIANO**

**(Provincia di PAVIA)**

**INFORMATIVA  
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL  
TERRITORIO COMUNALE**

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la seguente normativa:

1. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
2. "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", UE 679/2016, (GDPR – General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
3. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
4. Legge 163/2017 ed in particolare l'art. 13;
5. Legge 167/2017 ed in particolare l'art. 28, il D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e provvedimenti attuativi;
6. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali "e successive modificazioni;
7. art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
8. D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ", ed in particolare dall'art. 6;
9. Provvedimenti e codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali, tra cui, in particolare:
  - a) Provvedimento a carattere generale 29\11\2000: Videosorveglianza – Il decalogo delle regole per non violare la Privacy.
  - b) Provvedimento a carattere generale 29\04\2004: Videosorveglianza – Provvedimento generale.
  - c) Provvedimento in materia di Videosorveglianza – 8 Aprile 2010.
10. Circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (Agenzia per l'Italia Digitale), in sostituzione della circolare 1/2017 del 17 marzo 2017 recante: "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015" (GU 103 del 05/05/2017).
11. D.Lgs. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018);
12. D.Lgs. 51 del 18 maggio 2018 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080) (GU Serie Generale n.119 del 24-05-2018);

13. Direttiva 680/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché della libera circolazione di tali dati, introduce la regolamentazione della protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati da parte della autorità ai fini di prevenzione, investigazione e repressione dei reati.

## RENDE NOTO

Il Comune di OTTOBIANO ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e che l'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
- Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare la violazione contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- Assicurare la disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale Operativa della Polizia Locale e i locali delle forze armate costituendo uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle Forze di polizia, nonché, per quanto concerne il collegamento alla Sala COC, di tutela dell'incolumità pubblica, perseguendo anche finalità di security e safety;
- Monitorare il traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando Polizia Locale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità;
- Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- Ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
- Rilevare, con dati anonimi, dei dati dei flussi di traffico veicolare da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico;
- Monitorare le aree adiacenti ed interne di immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l'accesso e scoraggiando altresì il conferimento improprio o l'abbandono indiscriminato di rifiuti;
- Prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- Rilevare le infrazioni a norma di legge o regolamenti di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- Rilevare le infrazioni al Codice della Strada ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 CD, art. 2 l. 689/81, art. 12 c. 2 L. 248/2006 ferma restando la tutela dei diritti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003;

- Garantire la protezione e l'incolumità degli individui, benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti con particolare riguardo ai profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;
- Tutelare e proteggere la proprietà privata e pubblica;
- Acquisire prove;
- Per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

L'elenco delle telecamere installate è visibile nell'allegato del regolamento di videosorveglianza.

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

A tal fine in applicazione della disciplina si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- c) per il "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) per "**limitazione di trattamento**", il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento;
- e) Per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendenti dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale e geografico;

- f) per **“titolare del trattamento”**, il Comune di Ottobiano, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per **“responsabile del trattamento”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo - con atto scritto- al trattamento dei dati personali;
- h) per **“autorizzati”**, le persone fisiche autorizzate - con atto scritto-a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per **“terzo”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione che non sia interessato al trattamento, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- o) per **“destinatario”**, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;
- p) per **“consenso dell’interessato”** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- q) per **geolocalizzazione** è l’identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un dato oggetto, come ad esempio una radio digitale, un telefono cellulare o un computer/tablet connesso o meno ad Internet, secondo diverse tecniche.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.



I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre, alcune delle telecamere (vedasi dettagliato allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale.

In questa sede le immagini sono visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

### **Obblighi degli operatori**

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **Sicurezza dei Dati**

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

- 1) La sala di controllo master è ubicata in Piazza Italia n.33 e non è accessibile al pubblico.
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad

accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

### **Informazioni rese al momento della raccolta**

Il Comune di OTTOBIANO, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita;

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata;

Il Responsabile del trattamento è designato dal Sindaco ed assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che il Regolamento UE 2016/679 assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza e di geolocalizzazione dei dati personali rilevati.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

È assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati riguarda tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Il Comune di OTTOBIANO, in ottemperanza a quanto disposto, provvederà ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi.

Il Comune di OTTOBIANO nella persona del Responsabile comunicherà alla cittadinanza l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o l'eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, mediante idonei mezzi di informazione.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune OTTOBIANO; copia dello stesso può essere richiesta al titolare del trattamento, rivolgendosi al Comando della Polizia Locale.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Si comunica che il Responsabile del Trattamento, designato dal Sindaco è: Gisella Teresa Tacconi

Si comunica che il Responsabile della Protezioni Dati del Comune è: Dott.ssa Erika Bianchi

Ottobiano, 29.06.2020

Il Sindaco  
Serafino Carnia



**COMUNE DI OTTOBIANO**

All 2.

**SCHEDA ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
(entro sette giorni dall'evento)**

IL SOTTOSCRITTO

NATO A  IL

RESIDENTE IN

DOCUMENTO

TEL. / FAX

e-mail

in qualità di  conducente  proprietario  altro \_\_\_\_\_

del veicolo tipo  marca

modello  targa

coinvolto in incidente stradale senza feriti avvenuto il giorno

alle ore  in Via/Piazza

**CHIEDE**

di visionare  il blocco  l'estrazione

della registrazione delle immagini riprese il giorno

Dalle ore  alle ore  della telecamera/delle telecamere

poste in

Informazioni utili per la ricerca delle immagini:



**COMUNE DI OTTOBIANO**

Veicolo (colore, targa, marca....):

---

---

---

Persona/e (statura, abbigliamento,...)

---

---

Posizione (es. civico, davanti a....)

---

---

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Documenti allegati:

- Copia Documento Identità

L'Ag. / Uff. di Polizia Locale

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*

Alla presente richiesta è stato dato esito:

- NEGATIVO per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- POSITIVO: il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ si consegnava copia su CD/DVD a

\_\_\_\_\_.

Firma per ricevuta

\_\_\_\_\_

N.B: l'uso e l'eventuale divulgazione a terzi delle immagini o parti di esse dovrà rispettare la vigente normativa, in particolare quella relativa alla Privacy e alla Procedura Penale.

L'Ag./Uff. di Polizia Locale

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio



....., lì.....

Alla cortese attenzione del  
Sig. Sindaco

E p.c. al Corpo Polizia Municipale  
del Comune di \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Istanza per integrazione telecamere al sistema di videosorveglianza comunale di  
\_\_\_\_\_ mediante FTT (finanziamento tramite terzi).**

Il sottoscritto .....,

nato a ..... il.....

e residente a ..... in ..... in qualità di<sup>1</sup>

..... e

precisamente.....

.....

Visto il vigente “Regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del comune di  
\_\_\_\_\_ approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che sancisce all’art. \_\_\_\_\_ – Integrazione dell’impianto su iniziativa  
di terzi: \_\_\_\_\_

Vista altresì la disciplina normativa in materia e, segnatamente, il D.Lgs 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, il Provvedimento a Carattere generale del 29/11/2000 *“Videosorveglianza – il decalogo delle regole per non violare la privacy”*, il Provvedimento a carattere generale 29/04/2004 *“Videosorveglianza – Provvedimento Generale”* e il *“Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8/04/2010”*

**ESPRIME INTERESSE**

A fornire n. .... telecamera/e di contesto e n. .... telecamere con OCR per la rilevazione delle  
targhe affinché implementino l’impianto di videosorveglianza cittadino, consentendo il

\_\_\_\_\_

.

perseguimento sia del pubblico interesse, che del mio/nostro interesse particolare concernente

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sono a conoscenza che, pur rimanendo libero/a di incaricare chi ritengo più conveniente alla fornitura delle apparecchiature di cui sopra, vincolandomi a rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento, l'impianto sarà accettato dal Comune solo in seguito a certificazione di compatibilità e conformità all'impianto esistente rilasciato dalla ditta incaricata dal Comune alla manutenzione.

In fede

Elenco telecamere fisse

<b>n.</b>	<b>Posizione</b>	<b>Modello</b>	<b>IP</b>
1	Via Roma		
2	Via Cairoli		
3	Via San Giorgio		
4	Cimitero		
5	Campo sportivo		
6	Piazza Italia n.3		
7	Via Matteotti		
8	Via Manzoni		

Elenco telecamere mobili

n.	Posizione	Modello	IP
1	Tutto il territorio	Scout speed	